

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-34 del 08/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 93/1.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7141 del 29/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 93/1.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 04208060378) per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura, sito in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro n. 93/1, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1729 del 12/04/2021, con scadenza di validità in data 21/04/2036, e rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 9387 del 22/04/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁴ {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1729 del 12/04/2021, con scadenza di validità in data 21/04/2036, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Toyota Material Handling Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 04208060378) con sede legale ed impianto in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro n. 93/1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 20/03/2023 (Prot. n. 8833) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di modifica della rete fognaria interna e dell'introduzione nell'attività di lavaggio un prodotto a base solvente contenente materie prime classificate come pericolose (soggette all'art. 272, comma 4. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), dichiarando che nello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura non sono presenti sostanze pericolose, dichiarando che in base alle analisi prodotte lo scarico di acque reflue industriali sono assimilabili alle acque reflue domestiche, dichiarando che l'insediamento della ditta è conforme a quanto previsto dalla pianificazione di settore, dichiarando che le emissioni in atmosfera dell'impianto sono soggette ad autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dichiarando che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9945 del 28/03/2023 (fascicolo SUAP n. 06/09 – 2020/39), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2023 al PG/2023/55357 e confluito nella **Pratica SINADOC 15021/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/58897 del 04/04/2023 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale per la matrice di impatto acustico necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11978 del 17/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/05/2023 al PG/2023/79694, ha richiesto alla società in oggetto integrazioni ai fini dell'avvio formale del procedimento, sospendendo i termini del medesimo.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 55314 del 13/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2023 al PG/2023/103569, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19974 del 27/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/06/2023 al PG/2023/112327, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 15/06/2023 (Prot. SUAP n. 18411), ai fini dell'avvio formale del procedimento di modifica sostanziale di AUA in oggetto, rideterminando i termini del procedimento.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/114919 del 30/06/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/129638 del 26/07/2023 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24396 del 31/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/08/2023 al PG/2023/132812, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 07/07/2023 (Prot. SUAP n. 21693).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/133794 del 02/08/2023 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25389 del 10/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/08/2023 al PG/2023/139820, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28331 del 14/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/09/2023 al PG/2023/156095, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 11/09/2023 (Prot. SUAP n. 27885).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/157440 del 18/09/2023 ha richiesto ai soggetti competenti coinvolti (Comune di Casalecchio di Reno e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale) i pareri ed i nulla osta attesi necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 29800 del 26/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/09/2023 al PG/2023/163382, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarico in pubblica fognatura.
- Il Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 30929 del 06/10/2023 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/10/2023 al PG/2023/170136, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/171129 del 09/10/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/171151 del 09/10/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 31630 del 13/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/10/2023 al PG/2023/174551, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e pianificatorie, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 e in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III e della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità rifiuti ed energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 29/12/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.r.l.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 93/1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro (afferente al depuratore della Città di Bologna - IDAR) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici e dai bagni dall'attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura.

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro (afferente al depuratore della Città di Bologna - IDAR) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” derivato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento delle coperture (area di 7.537 m²) e di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (area di 6.059 m², dotata di degrassatore) dove sono stoccati temporaneamente rifiuti (oli e batterie esauste)” provenienti dall'attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura.

Scarico S3

Scarico nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro (afferente al depuratore della Città di Bologna - IDAR) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” derivato dall'unione di acque dal lavaggio dei muletti trattate con depuratore chimico-fisico (finalizzato al riutilizzo delle stesse) e di acque meteoriche dal dilavamento del piazzale di stoccaggio dei muletti in attesa di riparazione (area complessiva di

143 m², dotata di disoleatore da 8,3 m³) provenienti dall'attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 55314 del 13/06/2023, con nulla osta ambientale all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 29800 del 26/09/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/09/2023 al PG/2023/163382. Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26669/2020).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/03/2023 al PG/2023/55357) con particolare riferimento all'Elaborato "Planimetria fognatura".

Pratica Sinadoc 15021/2023

Documento redatto in data 29/12/2023



Comune di Casalecchio di Reno

Area Servizi al Territorio

Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



Fascicolo 06/09 – 2020/39

Addì, 26/09/2023

Spett.li

ARPAE di Bologna
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

ARPAE
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Distretto Urbano
Via Ronzani n. 7/39 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Gestore del Servizio Idrico Integrato
Hera S.p.A. - Direzione Acqua
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

OGGETTO: PRATICA N° CSTMRZ60R01E289N-202303161147-2782972. Pratica SINADOC n. 15021/2023. Domanda di Modifica Sostanziale AUA per l'impianto della società Toyota Material Handling Italia S.r.l., sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 93/1.

Nulla osta per la matrice scarico in pubblica fognatura.

Richiamate:

- la domanda in oggetto registrata al P.G. n. 8833 del 20/03/2023 relativa allo stabilimento TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL sito in Via del Lavoro 93/1, ai fini del rilascio della variazione sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'atto di ARPAE Bologna DET- AMB 2021-1729 DEL 12/04/2021, inoltrata dallo scrivente Servizio agli Enti interessati con nota P.G. n. 9945 del 28/03/2023;
- la nota di ARPAE - AAC del 04/04/2023 al PG/2023/58897 (Ns. P.G. n. 10699 del 04/04/2023) con la quale ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento in oggetto per chiarimenti e/o integrazioni documentali a carico del richiedente al fine dell'avvio formale del procedimento in oggetto;
- la nota dello scrivente SUAP P.G. n. 11978/2023 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/05/2023 al PG/2023/79694) con la quale ha sospeso il procedimento ed ha richiesto alla società in indirizzo chiarimenti e/o integrazioni documentali al fine dell'avvio formale del procedimento in oggetto;
- le integrazioni pervenute dal proponente P.G. n. 18411/2023, che sono state inoltrate agli Enti interessati con nota P.G. n. 19974 del 27/06/2023, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento a far data dal 27/06/2023 ed alla richiesta di supporto di ARPAE-APAM per la valutazione della DOIMA presentata e per l'espressione del relativo parere di competenza.

tel. 051 598 273 – ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Vista la nota di ARPAE - AAC PG/2023/114919 del 30/06/2023 (Ns. P.G. n. 20832 del 03/07/2023) con la quale ha comunicato a questo SUAP la presa atto dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'AUA in oggetto ed ha richiesto ai soggetti competenti i pareri ed i nulla osta attesi per l'adozione del provvedimento richiesto.

Richiamate le integrazioni ricevute dal proponente con nota P.G. n. 21693 del 07/07/2023 e P.G. n. 27885 del 11/09/2023.

Vista la nota di ARPAE – AAC prot. N.ro 157440/2023 del 18/09/2023 (Ns. P.G. n. 28763 del 18/09/2023) con la quale ricorda agli enti competenti il rilascio dei relativi pareri e nulla osta attesi per l'adozione del provvedimento richiesto.

Visto in particolare il parere Favorevole con condizioni al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, espresso da Hera S.p.a. il 13/06/2023 Prot. n. 55314/23, assunto agli atti del Comune al P.G. n. 18173, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rilascia **nulla osta all'emissione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura** relativa alla Ditta "TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL" p. IVA 04208060378 con sede e stabilimento produttivo in Via del Lavoro 93/1 - Comune di Casalecchio di Reno (BO), sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate dal parere di Hera S.p.a. Prot. n. 0055314/23 (Ns. P.G. n. 18173 del 13/06/2023), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento

Andrea Passerini

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 giugno 2023
Prot. n. 0055314/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

ns. rif. Hera spa Data prot.: **29/03/2023** Num. prot.: **31326**
PA&S 28/2023

Spett.li
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi, Raccolta Differenziata, Prevenzione Ambientale
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooibo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: TRASMISSIONE PRATICA N° CSTMRZ60R01E289N-202303161147-2782972. VARIAZIONE AUA PER MODIFICA DI PARTE RETE SCARICHI IDRICI DA PRODUTTIVO A METEORICHE DI DILAVAMENTO ED EMISSIONI IN ATMOSFERA SMERIGLIATRICE E LAVAGGIO - TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL, VIA DEL LAVORO 93/1.

Suap - Comune di Casalecchio di Reno – Tit.06/09-2020-39 del 28/03/2023
Richiesta AUA

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA – matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Salcerini Leonardo codice fiscale SLCLRD59D09C745G in qualità di amministratore delegato della Ditta "**TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL**" p. IVA 04208060378 con sede e stabilimento produttivo in via del Lavoro 93/1 - Comune di Casalecchio di Reno (BO), che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di altri mezzi e di attrezzature di trasporto.

Esaminata la documentazione allegata, per quanto riguarda la matrice acque di scarico, con questa istanza la ditta richiedente intende aggiornare la planimetria che era stata presentata per potere correggere un errore e cioè:

- ✓ le ultime tubazioni che recapitano le acque meteoriche dalle caditoie del parcheggio erano state segnate erroneamente come acque reflue industriali e non come acque meteoriche non contaminate;

Tutto il resto rimane invariato e perciò:

- ✓ lo stabilimento dispone di tre distinti punti di immissione di reflui S1, S2 e S3;
 - lo scarico S1 è costituito dalle acque domestiche dei bagni e dei servizi;
 - lo scarico S2 è costituito da:
 - acque meteoriche di dilavamento delle coperture per un'area di 7537 mq;
 - acque meteoriche di dilavamento dei piazzali per un'area di 6059 mq, sulla quale sono stoccati temporaneamente rifiuti (oli e batterie esauste), conservati in recipienti chiusi e rialzati. In via cautelativa la linea è dotata di degrassatore;

- lo scarico S3 è costituito dalle acque reflue industriali generate da:
 - acque dal lavaggio dei muletti trattate con depuratore chimico fisico finalizzato al riutilizzo delle stesse, consta di:
 - sollevamento
 - disoleazione a pacchi lamellari
 - vasca statica con condizionamento chimico
 - filtrazione su sabbia e su carboni attivi
 - serbatoio di accumulo e riciclo
 - acque meteoriche dal dilavamento del piazzale di stoccaggio dei muletti in attesa di riparazione, da un'area complessiva di 143 mq, la linea è dotata di disoleatore con un volume di 8,3 mc;
 - in virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;
- ✓ gli scarichi S1, S2, S3, recapitano nella pubblica fognatura comunale mista di via del Lavoro afferente all'impianto di depurazione della città di Bologna – IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e bagni) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle coperture e dei piazzali;**
 - **le acque reflue industriali originate dal lavaggio dei muletti e delle acque di dilavamento piazzale dove sono stoccati i mezzi in riparazione;**
- **le acque reflue industriali in precedenza identificate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.r.l.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 93/1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura svolta dalla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro n. 93/1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E3 – E4 - E5

PROVENIENZA: CABINE DI LAVAGGIO – ASPIRAZIONE TUNNEL DI LAVAGGIO

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: SALDATURA – FUMI DA CANNELLO E SMERIGLIATURA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E1 – E2 - E7

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO CARRELLI ELEVATORI

EMISSIONI da E8 a E11

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SALA RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Punti di emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06, in quanto rientranti alla lettera k) parte I, allegato IV della Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EMISSIONI da E16 a E26 PROVENIENTI DA CENTRALI TERMICHE CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI da E27 a E29 PROVENIENTI DA SFIATI BAGNI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E3, E4 ed E5 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E3, E4 ed E5, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26669/2020).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/03/2023 al PG/2023/55357, in data 01/08/2023 al PG/2023/132812 e in data 14/09/2023 al PG/2023/156095).

Pratica Sinadoc 15021/2023

Documento redatto in data 29/12/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.r.l.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 93/1

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 28/11/2019 e del 16/02/2021 presentata dalla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Casalecchio di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 12/12/2013) per l'attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura.
- Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 8932/2021.
- Vista la documentazione di impatto acustico del 08/09/2023 presentata dalla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Casalecchio di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 12/12/2013) per l'attività di commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature per il trasporto merci, con annessi trattamenti meccanici, lavaggio mezzi e verniciatura.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Montagna.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 31630 del 13/10/2023.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/11/2019 da Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 06/10/2020 al PG/2020/143069).
- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico Integrazioni” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 16/02/2021 da Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/02/2021 al PG/2021/26150).
- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 08/09/2023 da Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Toyota Material Handling Italia S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 14/09/2023 al PG/2023/156095).

Pratica Sinadoc 15021/2023

Documento redatto in data 29/12/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.